



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 3 novembre 2015 n.161

(Ratifica Decreto-Legge 19 ottobre 2015 n.154)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 19 ottobre 2015 n.154 – “Cessazione dell’attività e messa in liquidazione dell’Azienda Autonoma per la gestione della Centrale del Latte e concessione in uso dell’immobile dell’Ecc.ma Camera e del complesso dei beni aziendali costituenti la Centrale del Latte della Repubblica di San Marino”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *la necessità di procedere alla cessazione dell’attività e messa in liquidazione dell’Azienda Autonoma per la gestione della Centrale del Latte, al fine di procedere alla relativa privatizzazione mediante la concessione in uso dell’immobile sede della Centrale del Latte e del complesso dei beni aziendali alla “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”;*
- *l’urgenza di attivare le suddette procedure amministrative, anche in considerazione del notevole deterioramento di una porzione dell’edificio predetto;*
- *l’urgenza di porre in essere tempestivi interventi edilizi volti a scongiurare il rischio di interruzione dell’attività e di sospensione del servizio di raccolta e distribuzione di latte fresco e di prodotti lattiero caseari all’interno del territorio;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 13 ottobre 2015;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 30 ottobre 2015;

Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 19 ottobre 2015 n.154 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ E MESSA IN LIQUIDAZIONE
DELL’AZIENDA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE DEL
LATTE E CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DELL’ECC.MA CAMERA E
DEL COMPLESSO DEI BENI AZIENDALI COSTITUENTI LA CENTRALE DEL
LATTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di ottimizzare l’efficienza dei servizi offerti e di rispondere alle mutate esigenze socio economiche del Paese, con il presente decreto - legge viene posta in liquidazione l’Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte.

Art. 2

(Cessazione dell'attività e messa in liquidazione)

1. L'Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte di cui alla Legge 13 febbraio 1980 n.5 e relativo Regolamento attuativo approvato con Decreto 23 aprile 1980 n.30 cessa la propria attività il 18 novembre 2015 e viene posta in liquidazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono prorogati nelle loro funzioni limitatamente alle operazioni di chiusura ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 redatto alla data di cessazione dell'attività.
3. Il Congresso di Stato nomina un liquidatore, che è autorizzato fino al 30 giugno 2016 ad effettuare pagamenti e riscossioni relativi ai debiti e crediti risultanti alla data di cessazione dell'attività dai conti di contabilità generale dell'Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte.
4. Il Congresso di Stato determina il compenso del liquidatore, che è posto a carico della procedura di liquidazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 109, 111 e 112 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.
5. terminate le operazioni di liquidazione, il Congresso di Stato con propria delibera approva il rendiconto di liquidazione ed autorizza l'acquisizione sul Bilancio dello Stato, esercizio finanziario 2015, dei saldi di bilancio e di cassa dell'Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte e delle risultanze del rendiconto di liquidazione.
6. Il Rendiconto dell'esercizio 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte ed il rendiconto di liquidazione sono trasmessi alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi dell'articolo 109 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di approvazione del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
7. Il complesso dei beni risultanti alla cessazione dell'attività dell'Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte vengono acquisiti dall'Ecc.ma Camera alla data di entrata in vigore del presente decreto legge ed assegnati al Dipartimento Territorio e Ambiente.
8. A seguito dell'avvenuta liquidazione dell'Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte, la documentazione amministrativa è acquisita dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione per le finalità di cui all'articolo 41 del Regolamento di Contabilità.
9. In sede di variazione del Bilancio Previsionale dello Stato esercizio 2015 sono istituiti appositi capitoli di bilancio, in entrata ed in uscita, ai fini del recepimento delle operazioni di cui ai superiori commi.

Art. 3

(Concessione in uso del complesso dei beni aziendali e dell'immobile)

1. E' prevista la concessione in uso per un periodo di trenta anni, da parte dell'Ecc.ma Camera alla Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata "Cooperativa Agricola Latte Sammarinese", del complesso dei beni aziendali costituenti la Centrale del Latte della Repubblica di San Marino, consistenti in macchinari, attrezzature, beni mobili, materiali ed immateriali, compreso il diritto di sfruttamento esclusivo del marchio "Eurolatte" e "Centrale del Latte della Repubblica di San Marino". Non rientra nel complesso di beni oggetto di concessione in uso la macchina denominata imbottigliatrice che è oggetto di compravendita.
2. E' prevista la concessione in uso per un periodo di trenta anni da parte dell'Ecc.ma Camera alla Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata "Cooperativa Agricola Latte Sammarinese" del fabbricato distinto catastalmente al Foglio di Mappa 19 particelle n.137 sub 1 e n.137 sub 2, nel quale viene attualmente esercitata l'attività della Centrale del Latte.

3. La disciplina dei rapporti di lavoro dipendente è demandata ad apposito accordo con le Organizzazioni Sindacali.
4. Al termine dei 30 anni o in caso di cessazione anticipata della concessione in uso, i beni di cui ai commi 1 e 2 rientreranno nella piena disponibilità dell'Ecc.ma Camera.
5. L'incremento di valore patrimoniale dell'immobile di cui al comma 2 ed i beni di cui al comma 1 sono iscritti nello Stato Patrimoniale dello Stato al valore risultante alla data di chiusura dell'attività dell'Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte.
6. Al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale durante l'esecuzione degli interventi edilizi sullo stabilimento sede della Centrale del Latte e considerato l'interesse pubblico al mantenimento del servizio di raccolta e distribuzione di latte fresco all'interno del territorio sammarinese, il rilascio della licenza avviene in assenza dei requisiti di cui all'articolo 9 comma 4 lettere a) e c) della Legge 31 marzo 2014 n.40 ad esclusione dell'autorizzazione che attesti i requisiti igienico sanitari. L'operatore è tenuto all'adempimento e all'osservanza delle prescrizioni impartite dagli uffici dell'amministrazione per le rispettive competenze al fine dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti nel termine massimo di 36 mesi. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza della licenza.
- 6 bis. La società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata "Cooperativa Agricola latte sammarinese" è tenuta a porre in essere tutti gli interventi necessari sul fabbricato di cui al comma 2, sulla base delle prescrizioni formulate dagli uffici competenti, a far data da quella di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 4
(Zona bianca)

1. La "zona bianca", consistente nel regime di esclusiva nella vendita del latte vaccino fresco e a lunga conservazione sul territorio della Repubblica di San Marino, permane, in favore della Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata "Cooperativa Agricola Latte Sammarinese", fino all'1 novembre 2019.
2. La Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata "Cooperativa Agricola Latte Sammarinese" conserva l'obbligo di acquistare tutto il latte vaccino prodotto sul territorio sammarinese per il periodo di anni trenta di cui all'articolo che precede al prezzo determinato in base alla media semestrale, salvo scostamenti significativi, dei listini prezzi praticati nelle regioni limitrofe e di un listino prezzi rappresentativo nazionale.
3. La Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata "Cooperativa Agricola Latte Sammarinese", per il periodo di anni trenta di cui all'articolo che precede, è tenuta:
 - a) a trasformare in territorio tutto il latte vaccino prodotto negli allevamenti interni con linee di prodotto a "filiera interna", quale presidio di tipicità sammarinese;
 - b) a garantire che il latte vaccino fresco a marchio "Eurolatte" tratti esclusivamente il latte degli allevamenti interni;
 - c) a distribuire latte vaccino fresco su tutto il territorio della Repubblica con il marchio "Eurolatte";
 - d) a garantire la produzione di tutti i prodotti attualmente realizzati dalla Centrale del Latte;
 - e) ad esercitare l'attività di gestione e di commercializzazione dei prodotti della Centrale del Latte mantenendo la denominazione "Centrale del Latte".
4. E' fatta salva la possibilità per i terzi di acquistare, vendere e trasformare in prodotto derivato latte non vaccino, nonché di acquistare dall'esterno latte vaccino, unicamente per la sua trasformazione in prodotto derivato e per la vendita di quest'ultimo sia all'interno che all'esterno della Repubblica. Qualora il latte vaccino prodotto internamente sia in esubero rispetto alle esigenze della Centrale del Latte, i terzi potranno acquistarlo, sempre unicamente per la sua trasformazione in prodotto derivato e per la vendita di quest'ultimo sia all'interno che all'esterno

della Repubblica, secondo le modalità stabilite da Regolamento adottato dal Congresso di Stato su proposta dei produttori di latte e della “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”.

5. I contravventori della disposizione di cui al primo comma sono puniti con le sanzioni pecuniarie amministrativa di cui all’articolo 28, comma 9, della Legge n. 40/2014, comminate ai sensi dell’articoli 27, commi 7 e 8 della medesima legge.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. Con l’entrata in vigore del presente decreto – legge sono abrogati:

- a) il Regolamento 23 febbraio 1962 n. 4;
- b) il Regolamento 23 febbraio 1962 n. 5;
- c) la Legge 12 ottobre 1970 n. 42;
- d) la Legge 13 febbraio 1980 n. 5;
- e) il Decreto 23 aprile 1980 n. 30;
- f) il Decreto 24 maggio 1999 n.64.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2015/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini